

VERBALE D'INTESA

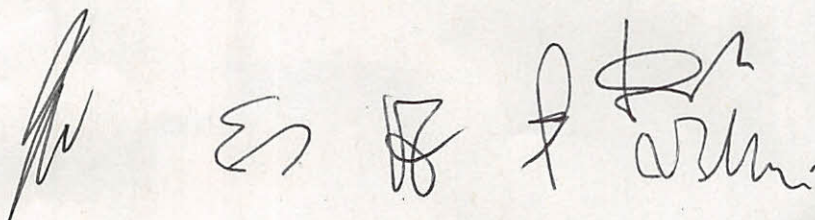
In data 6 dicembre 2024, in Sondrio

tra

- la **Banca Popolare di Sondrio s.p.a.** rappresentata dal signor Mario Alberto Pedranzini, Consigliere delegato e Direttore generale e dal signor Luigino Negri, Responsabile Servizio Personale e modelli organizzativi;
- e
- la **Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi)** rappresentata dai signori, Carlo Bartesaghi e Andrea Faldarini;
- la **Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac - Cgil)** rappresentata dalla signora Veneranda Foschi;
- la **Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario (First - Cisl)** rappresentata dal signor Stefano Flematti;
- l'**Unità Sindacale Falcri - Silcea - Sinfub (Unisin)** rappresentata dal signor Ezio Sala Tenna;

Premesso che

- le Parti ritengono di attuare iniziative utili ad incrementare il benessere individuale e familiare dei lavoratori sotto il profilo economico e sociale.
- l'art. 4 delle Convenzioni aziendali, sottoscritte in data 21 marzo 2013, prevede la concessione a favore dei dipendenti residenti nel luogo di lavoro un "buono pasto" del valore di 4,50 euro;
- l'art. 5 delle Convenzioni aziendali, sottoscritte in data 21 marzo 2013, prevede la concessione a favore dei dipendenti non residenti nel luogo di lavoro un "buono mensa" del valore di 7,00 euro;
- le parti intendono uniformare a tutto il personale il valore del "buono pasto/mensa";
- l'art. 16 delle Convenzioni aziendali, sottoscritte in data 21 marzo 2013 disciplina le modalità di riconoscimento del "buono pasto" per i part - time;



Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art.2

A decorrere dal 1/1/2025, l'art. 4 delle Convenzioni aziendali, sottoscritte in data 21 marzo 2013, viene abrogato.

Art.3

A decorrere dal 1/1/2025, l'art. 5 delle Convenzioni aziendali, sottoscritte in data 21 marzo 2013, viene integralmente sostituito dal presente:

“

5

CONTRIBUTO PASTO

*Viene corrisposto a ciascun dipendente, qualora la prestazione lavorativa giornaliera sia almeno di 5 ore, un “buono pasto” del valore di **7,50** euro.*

L'erogazione sopra menzionata non è cumulabile con il “buono pasto” previsto dal vigente CCNL.

L'importo non concorre alla determinazione del trattamento di fine rapporto.

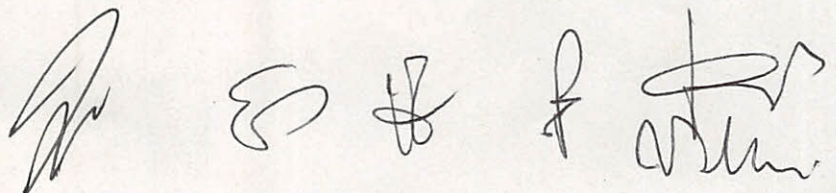
I dipendenti che ne hanno diritto devono utilizzare gli appositi buoni, forniti dal Servizio personale e modelli organizzativi.

Art.4

A decorrere dal 1/1/2025, il paragrafo “BUONO PASTO” contenuto nell'art. 16 delle Convenzioni aziendali, sottoscritte in data 21 marzo 2013, viene abrogato.

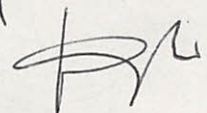
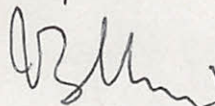
Art.5

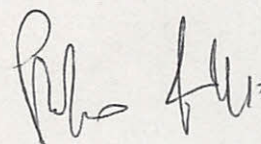
Con riferimento agli accordi del 1° aprile 2019 e 2 aprile 2019, sottoscritti tra Banca Popolare di Sondrio in qualità di Capogruppo, anche in nome e per conto di Banca della Nuova Terra e le delegazioni sindacali “ad hoc”, costituitesi per l'occasione, si

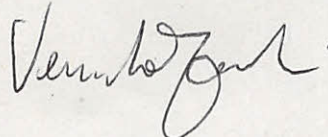


conviene che, a decorrere dal 1/1/2025, il valore del "buono pasto", indicato nell'art. 8 di detti accordi, sia elevato a **7,50** euro.

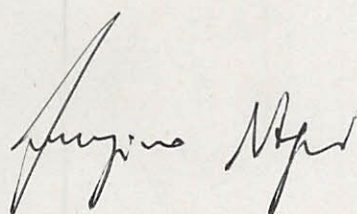
Letto, approvato e sottoscritto.

P. FBI



P. FIRST


FISAC-CGIL


UNISIN



marina uberti
marina uberti